



## Regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio

Visto l'art. 9 dello statuto della Swisscanto Fondazione di libero passaggio, Basilea (in seguito detta semplicemente «fondazione»), il consiglio di fondazione promulga il regolamento seguente:

### 1. Scopo e base legale

La fondazione ha per scopo il mantenimento della previdenza nell'ambito della previdenza professionale, conformemente alle disposizioni della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP). Il presente regolamento costituisce la base legale del rapporto di previdenza fra la fondazione e lo stipulante della previdenza.

### 2. Conto di libero passaggio

La fondazione apre un conto di libero passaggio separato per ogni stipulante della previdenza.

### 3. Attestato di libero passaggio

Lo stipulante della previdenza riceve dalla fondazione

- dopo l'apertura del conto di libero passaggio, il relativo attestato;
- un attestato di libero passaggio ogni gennaio degli anni seguenti.

### 4. Interessi

La fondazione concede per l'avere di previdenza – fino a scadenza della relativa prestazione – un interesse al tasso concesso dalla banca cantonale mediatrice. È possibile che il tasso d'interesse muti anche nel corso dell'anno: il relativo avviso viene trasmesso mediante l'attestato di libero passaggio successivo. In linea di principio gli interessi sono accreditati alla fine di ogni anno e sommati all'avere di previdenza versato, in modo da fruttare a loro volta interessi nell'anno successivo.

### 5. Prestazione di vecchiaia

In linea di principio l'avere di previdenza accumulato diventa esigibile il primo del mese susseguente il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS.

Su richiesta scritta, da inoltrarsi tempestivamente alla fondazione, la scadenza della prestazione di vecchiaia può essere anticipata o differita di un massimo di cinque anni.

La prestazione di vecchiaia viene pure pagata se lo stipulante della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'Assicurazione federale d'invalidità.

Se uno stipulante della previdenza è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia è ammesso solo se il coniuge o la/il partner registrata/o fornisce la propria autorizzazione per iscritto. Se lo stipulante della previdenza non è in grado di produrre l'autorizzazione scritta del coniuge o della/del partner, può appellarsi al tribunale civile. Fintanto che lo stipulante non produce l'autorizzazione scritta, la fondazione non deve alcun interesse sulla prestazione di vecchiaia.

### 6. Prestazione in caso di morte

Se lo stipulante della previdenza muore prima che le prestazioni di vecchiaia giungano a scadenza, sono considerati beneficiari le persone sottostanti nel seguente ordine:

- a. i superstiti ai sensi degli art. 19 e 20 della LPP;
- b. le persone fisiche cui l'assicurato ha provveduto in modo sostanziale o la persona che ha vissuto ininterrottamente in comune con lo stesso, nei 5 (cinque) anni che hanno preceduto la morte dell'assicurato o colui o colei che ha provveduto al mantenimento di uno o più figli comuni;
- c. i figli dell'assicurato deceduto che non ottemperano le condizioni previste all'art. 20 della LPP, i genitori o i fratelli o le sorelle, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio;
- d. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio.

Lo stipulante della previdenza può definire più dettagliatamente, nella forma scritta, il diritto dei singoli beneficiari rispettivamente in presenza di situazioni particolari, ampliando la cerchia delle persone della lettera a) con quelle della lettera b), se agendo in questo modo adempie in modo migliore lo scopo previdenziale.

### 7. Risoluzione anticipata del rapporto di previdenza

La risoluzione anticipata del rapporto di previdenza può essere fatta valere in qualsiasi momento, se lo stipulante versa l'avere di previdenza in un istituto di previdenza esente da imposte o se desidera mantenere la previdenza in altra forma prevista dalla legge.

Il pagamento anticipato in contanti dell'avere di previdenza può essere richiesto da uno stipulante della previdenza che:

- a. lascia definitivamente la Svizzera. Il stipulante non può chiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia minimo conformemente all'LPP, se
  - I. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
  - II. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
  - III. risiede nel Liechtenstein.
- b. inizia un'attività indipendente come attività principale e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria oppure
- c. dimostra che l'avere di previdenza è minore del contributo annuo che egli era tenuto a pagare prima dell'apertura del conto di libero passaggio.

Per ottenere il pagamento in contanti, gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata hanno bisogno del consenso scritto del coniuge risp. del partner registrato. Le persone non sposate necessitano un certificato di stato civile ufficiale.

## **8. Obbligo di comunicare**

Quando lo stipulante entra in un nuovo istituto di previdenza la fondazione deve versare allo stesso gli averi accumulati, per permettere il mantenimento della previdenza. Per questa ragione lo stipulante comunica alla fondazione l'entrata nel nuovo istituto di previdenza.

## **9. Prestazioni**

Tutte le prestazioni di previdenza (cifre 5-7) diventano esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Scaduto questo termine, sono dovuti gli interessi di mora. Gli interessi di mora corrispondono al tasso di volta in volta applicabile conformemente alla cifra 4.

## **10. Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà di abitazioni**

Tutte le prestazioni garantite dal presente regolamento non possono essere cedute né costituite in pegno prima di essere esigibili. Restano riservati l'art. 22 LFLP come pure le disposizioni inerenti alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale ai sensi degli artt. 30 a-f e dell'art. 83 a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) rispettivamente gli artt. 331 d-e del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto concerne l'accesso alla proprietà vanno applicate le disposizioni, ottenibili separatamente, emesse dal consiglio di fondazione.

## **11. Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza dello stipulante della previdenza deve essere indirizzata direttamente alla fondazione. Sono riservate le disposizioni regolamentari in merito agli investimenti in titoli (cifra 13).

Lo stipulante deve comunicare alla fondazione qualsiasi cambiamento di indirizzo e di nome. Gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata devono inoltre comunicare alla fondazione la data del matrimonio risp. della registrazione dell'unione domestica. Le comunicazioni della fondazione allo stipulante della previdenza si considerano validamente avvenute se inviate all'ultimo indirizzo comunicato alla fondazione. La fondazione può richiedere informazioni sull'indirizzo dello stipulante della previdenza alla banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, per confrontarli con i dati in suo possesso.

## **12. Riserva di modifiche**

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, mantenendo i diritti acquisiti.

## **13. Investimenti in titoli**

Su richiesta scritta dello stipulante della previdenza, la fondazione acquista delle parti presso Swisscanto Fondazione d'investimento, Zurigo, oppure presso Helvetia Fondazione d'investimento, Basilea. Per essere valido, questo incarico deve essere conferito in forma scritta mediante il formulario «Investimento in titoli», messo a disposizione dalla fondazione.

Il rischio di cambio riguardo all'investimento di parti è assunto dallo stipulante della previdenza. Per la quota dell' avere di previdenza, investita in parti, non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo né alla stabilità del valore del capitale. Per quanto concerne l'investimento in titoli vanno applicate le disposizioni regolamentari, ottenibili separatamente, emesse dal consiglio di fondazione.

## **14. Trattamento e tutela dei dati personali**

In virtù della stretta collaborazione tra la fondazione ed Helvetia Assicurazioni, le raccolte di dati vengono gestite congiuntamente. Lo stipulante della previdenza acconsente a che la banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, sia regolarmente informata in merito ai suoi dati personali detenuti dalla fondazione e ai relativi cambiamenti. Lo stipulante della previdenza acconsente inoltre a che Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (direttrice della fondazione), Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA nonché la banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, utilizzino per propri scopi (ad es. consulenza sui prodotti, marketing) i suoi dati personali detenuti dalla fondazione di cui sono a conoscenza. La fondazione ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie atte a garantire una protezione ottimale e adeguata dei dati personali.

## **15. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2017.

Basilea, aprile 2017

Il Consiglio di fondazione